
COMUNE DI CROVIANA

PROVINCIA DI TRENTO



P.R.G.

PIANO REGOLATORE GENERALE

CROVIANA

PIANO PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO – P.E.M.

Allegato 16

Il tecnico
Arch. Ruggero Mucchi

CROVIANA, Settembre 2014

STUDIO TECNICO
URBANISTICA

RUGGERO MUCCHI – ARCHITETTO
WWW.STUDIOMUCCHI.EU

PIANO PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO - P.E.M.

ART. 1 **PREMESSA**

(1) Il presente documento è parte integrante il PRG del Comune di Croviana in relazione all'articolo 24 bis della L.P. 22/91 (Conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio montano esistente) e all'articolo 61 della L.P. 1/2008 (Conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio tradizionale esistente). I dispositivi normativi sopramenzionati attribuiscono ai PRG il compito di individuare il patrimonio edilizio in oggetto e di definirne una disciplina di intervento nel rispetto dei criteri e delle disposizioni del PUP e della normativa urbanistica provinciale.

(2) In tale contesto il PRG di Croviana avvia, con questo documento, la procedura di pianificazione e disciplina che per il momento si limita a lavorare su un solo edificio, ma predispone lo strumento urbanistico comunale a successive integrazioni sia per quanto concerne il patrimonio edilizio interessato, sia per i contenuti disciplinari e tecnologici di indirizzo.

(3) La finalità rimane quella di indirizzare gli interventi di recupero edilizio verso soluzioni coerenti e compatibili con il territorio e con le caratteristiche edilizie delle singole realtà, nonché con gli elementi architettonici ed i materiali tradizionalmente impiegati negli insediamenti rurali della Val di Sole.

(4) Il Regolamento Edilizio dovrà aggiornarsi con un nuovo articolato riguardante le "Norme igienico-sanitarie per edifici e baite compresi nel PEM a destinazione abitativa temporanea".

ART. 2
FINALITÀ

(1) Il PRG individua il patrimonio edilizio montano esistente e da recuperare e ne definisce le condizioni e le modalità di intervento al fine di conservarlo e valorizzarlo nel rispetto dei modelli insediativi e architettonici tradizionali locali, sulla base degli indirizzi e criteri generali di seguito indicati e purché il loro recupero sia significativo al fine della salvaguardia del contesto ambientale.

(2) Per recupero di un edificio montano esistente si intende l'intervento finalizzato a ridare funzionalità al fabbricato mediante ripristino della struttura ed eventuale adeguamento della destinazione agli usi ammessi.

(3) Gli interventi edilizi ammissibili devono essere volti al mantenimento e al recupero dell'architettura tradizionale di montagna e del relativo paesaggio culturale quale testimonianza culturale e materiale della civiltà alpina, evitando fenomeni di nuova urbanizzazione e di alterazione paesaggistico-ambientale degli edifici e dei luoghi.

ART. 3
PATRIMONIO EDILIZIO TRADIZIONALE ESISTENTE - INDIVIDUATO

(1) Per edifici montani esistenti si intendono i fabbricati, ancorché in disuso o riattati, come definiti all'art. 2, commi 1 e 2 della D.G.P. n. 611 dd. 22.03.2002 "Indirizzi e criteri generali per la disciplina degli interventi di recupero del patrimonio edilizio montano", disciplina a cui si rimanda per quanto qui non espressamente stabilito.

(2) Il PRG individua per il momento un solo edificio all'interno del Patrimonio Edilizio Tradizionale Esistente che coincide con la baita identificata catastalmente con la p.ed. 4 del C.C. di Croviana. L'immobile è individuato nella cartografia del Sistema Insediativo del PRG con apposito cartiglio ed al presente strumento è allegata una scheda identificativa e normativa.

Tipologia individuata: A) BAITA

Caratteri ed elementi:

Pianta:	di forma rettangolare di dimensioni fino a circa 7,00 x 7,00 con ambiente unico a piano terra o con semplici partizioni;
Tetto e timpani:	tetto a due falde regolari e simmetriche con il colmo perpendicolare alle curve di livello; strutture di copertura, timpani e relativi tamponamenti in legno;

Falda e copertura:	pendenza media 45%, manto in scandole di larice, tavolato sfalsato sovrapposto, tegole marsigliesi in cotto;
Muratura:	in pietra intonacata con malta di calce grezza
Fori:	ingresso a valle, finestre di piccole dimensioni a valle e sui lati privi di timpano

ART. 4

DESTINAZIONI D'USO

(1) Gli edifici montani individuati come manufatti di montagna da recuperare ai sensi della DGP 611/2002 art. 2 c.3 conservano la destinazione d'uso agro-silvopastorale originaria ai fini della salvaguardia del contesto ambientale.

(2) La destinazione del patrimonio edilizio montano ad uso diverso da quello agrosilvopastorale è ammessa, anche in modo non permanente, a condizione di preservare e recuperare i caratteri architettonici tradizionali degli edifici e delle loro pertinenze e purché l'intervento sia compatibile con il contesto paesaggistico-ambientale dei luoghi.

(3) Il rilascio della destinazione d'uso abitativo non permanente è subordinata alla presentazione di un progetto in scala 1:50 contenente la dotazione minima di elementi standard di arredo per due persone: zona giorno/notte dotata di lavello, fuoco, tavolo, letto o divano-letto, armadio, bagno come da successivo art. 6. In assenza di tali requisiti minimi non può essere concesso il cambio di destinazione d'uso.

(4) Sotto il profilo dei vincoli preordinati alla sicurezza del territorio, gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio sono soggetti al rispetto delle disposizioni della Carta di Sintesi Geologica provinciale e del PGUAP. Lo stesso dicasi per la protezione di pozzi e sorgenti cui si aggiunge anche il rispetto di quanto disposto dalla Carta delle risorse idriche.

ART. 5

INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO

(1) L'utilizzo dell'edificio non comporta il diritto da parte del beneficiario alla dotazione di servizi pubblici ad onere della collettività quali infrastrutture per l'approvvigionamento di acqua, depurazione delle acque reflue, fornitura di energia elettrica e termica, asporto dei rifiuti solidi urbani e fornitura di servizi di trasporto.

(2) La dotazione di eventuali infrastrutture a servizio del singolo edificio montano è pertanto a carico del proprietario a termini della L.P. 1/2008.

(3) Per l'approvvigionamento energetico si raccomanda l'impiego di fonti rinnovabili locali.

(4) Per quanto concerne l'installazione di pannelli solari e fotovoltaici si ammettono sul tetto e defilati rispetto al fronte valle, nel rispetto delle disposizioni regolamentali approvate con DPP 18-50/2010, artt. 30, 31 e 32. Tali interventi dovranno essere dimensionati e limitati al solo uso funzionale dell'edificio.

ART. 6

INFRASTRUTTURE VIARIE

(1) Gli interventi di valorizzazione del patrimonio edilizio tradizionale, di norma, sono effettuati senza la realizzazione di nuove opere di infrastrutturazione viaria.

(2) Il cambio di destinazione degli edifici montani non comporta il diritto da parte del beneficiario alla dotazione e relativa gestione di infrastrutture viarie pubbliche di accesso all'area o al singolo fabbricato.

(3) Il progetto di recupero dell'edificio montano deve contenere elementi relativi alla viabilità di accesso esistente al manufatto e le eventuali indicazioni progettuali al riguardo.

(4) La viabilità di accesso ai singoli edifici montani deve avere le caratteristiche proprie della viabilità storica esistente nella zona.

(5) Al fine di salvaguardare l'assetto paesaggistico-ambientale dei luoghi si provveda pertanto prioritariamente al mantenimento e al recupero della viabilità esistente, nelle sue caratteristiche di tracciato, dimensionali e costruttive, preservando elementi tradizionali.

(6) In subordine, l'eventuale nuova viabilità di accesso agli edifici montani abbia, in relazione alla morfologia del terreno e al suo inserimento paesaggistico-ambientale nei luoghi, le caratteristiche di seguito descritte:

- a) di sentiero in terra battuta o inerbato di larghezza massima pari a 1,20 mt;
- b) di pista di accesso di larghezza massima pari a 2,20 mt (con possibili discostamenti nei tratti in curva) e di lunghezza massima pari a 50 mt con fondo naturale o in stabilizzato (nei tratti di pendenza superiore al 15% con rotaie in selciato di pietra locale o in calcestruzzo tirato a rastrello) ed eventuali opere d'arte in pietra e canalette per lo smaltimento delle acque superficiali in legno di larice o con profilo a U in metallo. Nella fattispecie, particolare cura deve essere posta nell'esecuzione

di eventuali rampe, da raccordare in modo adeguato al pendio e da rinverdire prontamente, o di eventuali strutture di sostegno che si rendessero necessarie a monte o a valle dal tracciato, da realizzarsi con muri in sassi di pietra locale posti a secco o finto secco evitando il calcestruzzo a vista ed eventuali copertine, o con strutture in legno (arce/bragheri) o scogliere in massi. Le strutture di sostegno avranno un'altezza massima di 1,50 mt.

In particolare, nei casi in cui l'accessibilità risulti problematica in ragione della pendenza e morfologia del versante in cui è inserito l'edificio montano, oppure impattante sotto il profilo paesaggistico-ambientale, si provveda a rendere accessibile l'edificio montano unicamente mediante viabilità con caratteristiche di sentiero avente dimensioni compatibili con le condizioni dei luoghi..

(7) La viabilità di cantiere deve avere carattere di temporaneità e al termine degli interventi di recupero dell'edificio montano, si provveda al ripristino delle condizioni di viabilità di accesso autorizzate nel progetto.

ART. 7

AREE E SPAZI DI PARCHEGGIO

(1) Eventuali aree di sosta dovranno essere di dimensioni limitate, localizzate in modo da evitare esposizioni a visuali panoramiche nonché sbancamenti, livellamenti e movimenti di terra in contrasto con l'andamento del terreno circostante. Va evitato l'utilizzo di materiali cementizi preferendo in relazione agli interventi, la scogliera e il ghiaio e provvedendo all'inerbimento.

(2) Agli interventi di recupero di cui al presente strumento non si applicano le disposizioni provinciali in materia di dotazioni minime di parcheggio nonché quelle in materia di autorizzazione in deroga per la realizzazione di parcheggi interrati o nei locali a piano terreno di edifici esistenti da destinare ad uso abitativo.

ART. 8

TIPOLOGIE DI INTERVENTO EDILIZIO

(1) In generale, per gli edifici tradizionali di montagna conservatisi allo stato originario sono da privilegiare gli interventi di restauro e di risanamento.

(2) La ristrutturazione edilizia e altri interventi di recupero sono ammessi nel rispetto delle indicazioni tecnologiche e tipologiche costituenti il prontuario che potrà essere allegato al presente strumento. In assenza di prontuario si potrà procedere solo per interventi di restauro e risanamento.

(3) Non sono ammessi interventi di sostituzione edilizia e demolizione con ricostruzione, non sono altresì ammessi interventi sui ruderi tranne la loro demolizione e rinaturalizzazione del luogo.

(4) Tutti gli interventi vanno rivolti al mantenimento e recupero dei caratteri tradizionali anche attraverso la sostituzione di elementi specifici incongrui o la rimozione di modifiche di facciate, nonché la demolizione di superfetazioni e aggiunte. Gli interventi devono essere commisurati ad uno standard essenziale e rispettoso del carattere architettonico e funzionale proprio dei fabbricati tradizionali di montagna, conservando l'aspetto sobrio dell'edificio rurale.

(5) Non sono ammessi edifici o manufatti accessori di alcun tipo **ma solo eventuali legnaie che devono essere di dimensioni molto contenute e realizzare conformemente alla tradizione.**

ART. 9

CARATTERISTICHE DEGLI EDIFICI

(1) Gli interventi devono rispettare le seguenti indicazioni:

A) Volume

1. sia mantenuto il volume originario degli edifici sia dentro che fuori terra;
2. aumenti limitati dei volumi sono ammessi nei casi di comprovata necessità di adeguamento tecnologico richiesto da specifiche normative di settore e secondo modalità tali da non comportare la perdita o l'alterazione delle caratteristiche ipologiche e costruttive originarie.

B) Assetto organizzativo

3. va conservato l'assetto organizzativo degli edifici tradizionali di montagna esistenti;

C) Strutture interne

4. eventuali interventi sul basamento dell'edificio siano realizzati attraverso sottofondazioni senza demolizioni;
5. siano conservati o ripristinati gli elementi strutturali interni verticali e orizzontali esistenti, sia in termini di sistemi costruttivi che di materiali

tradizionali, nonché di mantenimento della quota di imposta dei solai con relativa altezza interna dei locali;

6. l'eventuale modifica della quota di imposta, se necessaria, non può comportare variazioni formali di facciata e si deve provvedere con tecnologie e materiali in continuità con quelli tradizionali;

D) Facciate

7. negli interventi edilizi siano rispettati i rapporti formali e dimensionali tra elementi in muratura, elementi lignei e forature nonché i pieni e i vuoti, riproponendo tecniche costruttive e materiali tradizionali;
8. per gli intonaci, le rasature e le fugature si usi malta di calce;
9. per le parti lignee si evitino vernici colorate o tinte di altre essenze, si mettano in opera solo tavolati e travi lavorati in modo tradizionale;

E) Fori

10. siano conservati i fori tradizionali esistenti, con la loro posizione, forma, dimensione e materiali;
11. in caso di necessità si eviti l'ampliamento dei fori tradizionali esistenti a favore dell'apertura di nuovi fori aventi forme, dimensioni, materiali, nonché regole di inserimento tradizionali, privilegiando il loro posizionamento nelle facciate laterali e posteriore piuttosto che nel fronte verso valle, maggiormente esposto alle panoramiche;
12. eventuali nuovi fori nelle parti lignee possono essere realizzati con la sostituzione di moduli lignei anziché l'inserimento di vani finestra;
13. i sistemi di oscuramento sono in genere scarsamente diffusi, essi possono tuttavia essere ammessi per motivi funzionali nei casi disoluzioni riprese da quelle tradizionali ed idonee sotto il profilo paesaggistico-ambientale; eventuali inferriate siano solo interne al foro e realizzare senza decorazioni;

F) Tetto

14. struttura, numero di falde, pendenza e orientamento della copertura devono essere mantenuti come in origine;
15. per il manto di copertura si utilizzino materiali tipici della tradizione locale e nella fattispecie si segnala: scandole di larice, assito sovrapposto di larice, tegole in cotto;
16. i sistemi di allontanamento delle acque meteoriche siano di minima invasività e si utilizzino materiali tradizionali come il rame, la lamiera color testa di moro o il legno, i camini siano limitati allo stretto necessario per numero e dimensioni, i cappelli riprendano le linee tradizionali e non siano prefabbricati;
17. ogni intervento di coibentazione sia realizzato all'interno dell'edificio e del tetto, senza snaturare la percezione dello spessore esterno della copertura;
18. sia evitato l'inserimento di abbaini e di finestre in falda;

19. sia evitata l'installazione di antenne paraboliche sul tetto degli edifici;

G) Elementi architettonici di rilievo

20. eventuali elementi architettonici di rilievo strutturali o decorativi, anche interni, quali travi lignee, porte e finestre con cornici e serramenti, balconi, ballatoi, scale, forni da pane, camini, focolari, affreschi, iscrizioni, intagli, ecc. devono essere censiti e preservati.

ART. 10
PERTINENZE

(1) Il rapporto esistente tra l'edificio montano e il sito naturale circostante deve essere mantenuto, evitando scavi e riporti che alterino l'andamento naturale del terreno e la configurazione del pendio. Eventuali posti auto siano collocati in modo defilato agli edifici evitando movimenti terra e pavimentazioni.

(2) La realizzazione di muri di contenimento, terrapieni, terrazze, balconate, porticati, patii nonché la pavimentazione di ambiti esterni in materiali cementizi, sintetici o ceramici deve essere evitata.

(3) I progetti di recupero devono prevedere il ripristino di staccionate, steccati e muretti tradizionali eventualmente esistenti. Deve essere comunque evitata la realizzazione di recinzioni e barriere verdi a delimitazione della singola proprietà.

(4) Nelle eventuali sistemazioni a verde delle pertinenze devono essere utilizzate essenze arboree e floreali autoctone privilegiando soluzioni naturalistiche e non del tipo a giardino. Deve anche essere evitata la dotazioni di elementi di arredo esterni fissi tipici di edifici non rurali quali panche o tavoli in cemento, tettoie, pergolati, verande, gazebi, tendoni, caminetti, statue, piscine e laghetti artificiali.

(5) Le modalità di sfalcio dei prati e di manutenzione ambientale delle pertinenze dei fabbricati sono stabilite in apposita convenzione tra il comune e i proprietari, secondo la normativa vigente.

(6) Non sono ammessi edifici o manufatti accessori di alcun tipo, ma solo eventuali legnaie che devono essere di dimensioni molto contenute e realizzare conformemente alla tradizione.

ART. 11
REQUISITI IGIENICO-SANITARI

(1) I presenti requisiti trovano applicazione nelle operazioni di recupero ai fini abitativi, non permanenti, degli edifici destinati originariamente ad attività agricole silvo-pastorali. Qualora invece l'abitazione abbia carattere di permanenza si applicano i requisiti delle abitazioni a fini residenziali.

Approvvigionamento idrico

(2) L'approvvigionamento idrico può avvenire in una delle seguenti forme:

- a) da sorgenti integre;
- b) da pozzi debitamente autorizzati a scopo potabile;
- c) da acque superficiali purché raccolte in idonei depositi e rese potabili tramite adeguati trattamenti;
- d) da acque piovane raccolte in vasche di decantazione di idonea dimensione e rese potabili con trattamenti opportuni.

Va preferita l'iniziativa congiunta in forma consorziale qualora il numero degli edifici in rapporto al territorio lo renda possibile.

Requisiti igienico-sanitari dei locali

(3) Per i fini di cui al presente strumento è consentito derogare alle disposizioni dei Regolamenti Edilizi vigenti in tema di altezze interne, rapporti aerazione e illuminazione, dimensioni minime dei vani e dell'alloggio, garantendo tuttavia le seguenti dimensioni minime:

- a) altezza minima interna dei locali abitabili, con esclusione degli avvolti, misurata all'intradosso del soffitto: 2,20 mt;
- b) altezza interna media ponderale dei locali in sottotetto: 1,80 mt;
- c) rapporto di illuminazione e areazione: 1/16 della superficie di pavimento di ciascun locale;
- d) locale igienico di almeno 2,00 mq con wc e lavabo ed eventuale doccia, ma comunque munito di apertura esterna diretta o di ventilazione diretta sull'esterno.

(4) Sono ammessi, previa valutazione favorevole dell'autorità sanitaria territorialmente competente, parametri diversi dove la specifica categoria di intervento imponga il mantenimento della attuale posizione dei solai esistenti ovvero il rispetto della partitura e delle dimensioni delle aperture esistenti.

Scarichi

(5) Lo smaltimento dei reflui può avvenire in una delle seguenti forme:

- a) tramite allacciamento alla rete fognaria esistente, ove possibile;
- b) tramite collettore comune e realizzazione consorziale di depuratore biologico;
- c) previa perizia geologica per aree omogenee e relativa verifica della posizione delle opere di presa captate e delle sorgenti non captate tramite dispersione diretta in terreni poco o nulla permeabili, ovvero con pozzo a tenuta da svuotare con periodicità ove i terreni siano in tutto o in parte permeabili;
- d) tramite vasche di decantazione e successiva fitodepurazione.

ART. 12
VIGILANZA

(1) Il titolare della Concessione edilizia o altro titolo edificatorio è tenuto ad attestare in ogni momento la regolare esecuzione dei lavori mediante la presentazione agli organi di controllo comunali e provinciali anche di idonea documentazione fotografica.

(2) Al termine dei lavori il Direttore dei Lavori o in assenza, il titolare della Concessione ed il progettista, dovranno attestare ai competenti organi comunali la regolare esecuzione dei lavori medesimi secondo i progetti autorizzati.

(3) Alla vigilanza sulla regolare esecuzione dei lavori e sulla corrispondenza delle opere ai dati di progetto provvede il Comune, a termini dell'art. 123 della L.P. 1/2008.

(4) Rimangono fermi i poteri della Provincia e della Comunità di Valle in caso di violazione delle norme in materia di Tutela del Paesaggio qualora non siano già intervenuti i provvedimenti repressivi di competenza del Comune, a termini dell'art. 137 della L.P. 1/2008 nonché i poteri sostitutivi della Giunta provinciale nei confronti dei Comuni qualora essi non provvedano agli adempimenti di cui è fatto loro obbligo, a termini dell'art. 140 della L.P. 1/2008.

ART. 13
CONCLUSIONI E INDICAZIONI FINALI PER GLI INTERVENTI

(1) Il presente strumento è da considerare parte integrante del PRG del Comune di Croviana ai sensi dell'articolo 108 bis delle Norme di Attuazione. Per il momento il Piano per il Recupero dell'Edilizia tradizionale Montana (PEM) riguarda esclusivamente un immobile, di cui tutela in tutto e per tutto le caratteristiche, le tecnologie e i materiali esistenti. Si ritiene per il momento non necessario provvedere alla definizione di un prontuario per gli interventi perché troppo esiguo il patrimonio immobiliare individuato. Per interventi sull'edificio e sulle sue pertinenze si applica la categoria di intervento R2 – Risanamento conservativo e le relative modalità di intervento, come da Capo IV delle stesse Norme di Attuazione del PRG.

INDICE

Art. 1	Premessa	pag. 1
Art. 2	Finalità	pag. 2
Art. 3	Patrimonio edilizio tradizionale esistente – individuato	pag. 2
Art. 4	Destinazioni d’uso	pag. 3
Art. 5	Infrastrutture di servizio	pag. 3
Art. 6	Infrastrutture viarie	pag. 4
Art. 7	Aree e spazi di parcheggio	pag. 5
Art. 8	Tipologie di intervento edilizio	pag. 5
Art. 9	Caratteristiche degli edifici	pag. 6
Art. 10	Pertinenze	pag. 8
Art. 11	Requisiti igienico-sanitari	pag. 8
Art. 12	Vigilanza	pag. 10
Art. 13	Conclusione e indicazioni finali per gli interventi	pag. 10
Infice		pag. 11



Comune di Croviana

**PIANO PER IL RECUPERO DELL'EDILIZIA TRADIZIONALE
MONTANA (P.E.M.)**

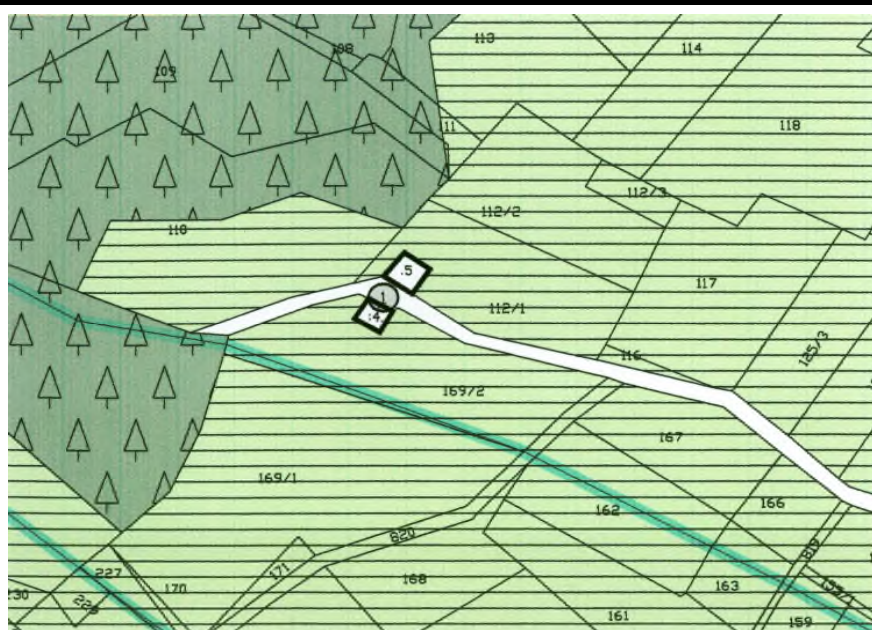
NUMERO SCHEDA:	1	N. P.ED.	4
COMUNITA':	VALLE DI SOLE	PERTINENZE	
COMUNE AMMIN.TIVO:	CROVIANA	DATA rilievo	maggio 2013
COMUNE CATASTALE:	CROVIANA		
INDIRIZZO/LOCALITA':			

IMMAGINE



SCALA

1: 2.000



Comune di Croviana - P.E.M.	p.ed.	4	scheda n°	1
-----------------------------	-------	---	-----------	---

ANALISI

ELEMENTI		MATERIALI E MODALITA' COSTRUTTIVE
1	PIANTA	pianta rettangolare con elemento posteriore
2	TETTO	tetto a due falde con colmo perpendicolare alle curve di livello
3	TIMPANI	in legno, parzialmente aperto e con tamponamenti verticali
4	FALDE E COPERTURA	pendenza regolare, struttura in legno, manto in scandole
5	MURATURE	in pietra a vista e intonaco
6	FORI SUL FRONTE A VALLE	porta di ingresso e finestra - aperture nel timpano
7	FORI SUL FRONTE A MONTE	porta e grigliato
8	FORI SUI LATI	finestrina
9	DISTRIBUZIONE FUNZIONALE	locali generici
10	PERTINENZE	prato
11	ACCESSIBILITA'	strada pubblica esistente
12	APPROVV. IDRICO	acquedotto pubblico
13	SCARICHI	pubblica fognatura
14	ENERGIA ELETTRICA	rete elettrica pubblica
15	PANNELLI SOLARI	assenti
16	MANUFATTI ACCESSORI	assenti
17	ELEMENTI DI PREGIO	elementi lignei di sostegno e decorativi
18	ALTRI ELEMENTI	
19	ALTRI ELEMENTI	
20	ALTRI ELEMENTI	

Comune di Croviana - P.E.M.	p.ed.	4	scheda n°	1
-----------------------------	-------	---	-----------	---

INTERVENTO

ELEMENTI		MATERIALI E MODALITA' COSTRUTTIVE
1	PIANTA	mantenere invariata
2	TETTO	mantenere invariato conservando possibilmente le strutture
3	TIMPANI	mantenere il timpano a valle
4	FALDE E COPERTURA	mantenere invariate e con scandole
5	MURATURE	conservare
6	FORI SUL FRONTE A VALLE	mantenere invariati
7	FORI SUL FRONTE A MONTE	possibilità di nuovi fori seppure di ridotte dimensioni, apprezzabile il grigliato di mimetizzazione
8	FORI SUI LATI	mantenere invariati quelli nella muratura
9	DISTRIBUZIONE FUNZIONALE	possibilità di modifiche
10	PERTINENZE	secondo indicazioni normative del PEM
11	ACCESSIBILITA'	secondo indicazioni normative del PEM
12	APPROVV. IDRICO	acquedotto pubblico
13	SCARICHI	pubblica fognatura
14	ENERGIA ELETTRICA	rete elettrica pubblica
15	PANNELLI SOLARI	secondo indicazioni normative del PEM
16	MANUFATTI ACCESSORI	secondo indicazioni normative del PRG
17	ELEMENTI DI PREGIO	conservazione e valorizzazione architettonica
18	ALTRI ELEMENTI	
19	ALTRI ELEMENTI	
20	CATEGORIA DI INTERVENTO	

Comune di Croviana - P.E.M.	p.ed.	4	scheda n°	1
-----------------------------	-------	---	-----------	---

IMMAGINI AGGIUNTIVE

